CAMERA DEI DEPUTATI N 2297

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, MUSCARDINI PALLI, MATTEOLI, MACALUSO

Presentata il 21 novembre 1984

Norme in materia di indennità per i parlamentari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale condizione del professor Antonio Negri eletto alla Camera dei deputati nelle liste radicali, ha determinato in vasti strati della opinione pubblica sdegno e perplessità

Come è noto nei confronti del professor Antonio Negri la Camera concesse l'autorizzazione alla cattura e lo stesso si diede alla latitanza rifugiandosi all'estero Secondo le norme vigenti – già applicate in altri casi – al latitante Negri vengono erogate le indennità connesse alla carica, e non vengono erogati i rimborsi spese e le indennità forfettarie connesse con la partecipazione ai lavori dell'Assemblea

Non vi è chi non veda l'assurdità di un parlamentare latitante che opera contro lo Stato, che istiga al delitto, oltre che sottrarsi alla cattura, al quale viene garantito di poter svolgere tale attività sovversiva dalla incredibile ospitalità della Repubblica francese ma anche dalla tranquillità finanziaria garantitagli dalle norme vigenti delle quali può valersi a seguito della elezione

Il caso Negri è eclatante, ma nulla cambierebbe in casi diversi meno clamorosi

È quindi necessario provvedere e sembra ai proponenti che l'unica soluzione sia quella considerata nell'articolato che prevede la soppressione dell'indennità tutte, salvo una reintegrazione in caso di assoluzione Si prevede altresì che la costituzione in carcere consenta la conservazione delle indennità Il che non è un premio ma il riconoscimento della possibilità di svolgere il mandato, perlomeno in alcuni aspetti, anche in caso di mancata partecipazione ai lavori

Confidiamo pertanto nella sollecita approvazione della presente proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Al parlamentare nei confronti del quale la Camera dei deputati od il Senato della Repubblica abbiano concesso l'autorizzazione alla cattura od alla carcerazione e che non si costituisca in carcere entro due mesi dalla notifica dell'ordine o del mandato di cattura o di carcerazione, non competono le indennità o i rimborsi-spese previsti dalle vigenti leggi e dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'assemblea di appartenenza per la carica o per l'esercizio del mandato.

Nel caso di mandato od ordine di cattura per custodia cautelare, al parlamentare che venga assolto dall'accusa in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione parlamentare, vengono erogati tutti i rimborsi spese e le indennità di cui al comma precedente.